



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo **Bax** Presidente

Claudio **Guerrini** Consigliere

Elena **Papa** Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **62626** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 94530, reso per l' esercizio 2017 dall'agente contabile **Linea Comune S.P.A.**, società partecipata dal Comune di Scandicci (Fi), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 7 settembre 2022, il relatore e il P.M., nella persona del proc. reg. Acheropita Rosaria Mondera;

ritenuto in

F A T T O

Con la relazione di irregolarità n. 66/2022, il Magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto

giudiziale n. 94530, reso per l' esercizio 2017 da Linea Comune s.p.a. , società partecipata dal Comune di Scandicci (Fi), nella sua qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell'Ente.

In via preliminare, ha posto il problema dell'eventuale improcedibilità del giudizio di conto, evidenziando che occorrerebbe individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell'Ente, ovverosia se l'obbligo debba gravare in capo al mero custode – detentore delle azioni, o a colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate. Il problema si porrebbe in termini analoghi nel caso in cui i titoli siano dematerializzati, in quanto occorrerebbe documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva applicazione delle direttive impartite da parte dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

In data 16 agosto 2022 perveniva nota del Comune di Scandicci avente ad oggetto i vari conti degli agenti contabili consegnatari dei titoli azionari.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha concluso per l'improcedibilità del giudizio di conto.

Nessuno è comparso né per l'agente contabile, né per l'Amministrazione.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in

decisione.

DIRITTO

In via preliminare, occorre precisare che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall'art. 93 del D. lgs. n. 267/2000 (*ex plurimis*, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; in termini, Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007).

La Corte di cassazione ha affermato che: *“l’inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo della resa del conto...è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici...la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827). L'art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254 stabilisce che *“Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i*

quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, precisando che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (*ex multis*, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, correttamente posto in evidenza nella relazione di irregolarità, dell’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale.

La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, cui conseguirebbe che tenuto alla resa del conto debba essere il soggetto designato dall’ente quale agente consegnatario dei titoli nella loro materialità, cioè colui che li deve unicamente custodire, soluzione che escluderebbe necessariamente l’obbligo di resa del conto per i titoli dematerializzati, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di

esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio”.

Si è così affermato che: *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”* (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

Il conto, redatto sul mod. 22, sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122). Ha affermato, infatti, la Corte di cassazione che: *“il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve*

riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). D'altra parte, l'art. 29 R.D. 23.5.1924 n. 827 stabilisce, infatti, che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all'art. 20, lett. c) *“rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”*.

Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda *“una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio”* (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR). Sul punto, la Corte di cassazione ha precisato che: *“L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)”* (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile

avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.

E' compito, infine, dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell'ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio. Vi è conseguentemente la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture. Inserirle le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione; l'individuazione dei predetti dirigenti è quindi compito dell'ente (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62).

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 D.Lgs 175/2016: *“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”*.

Nel caso in esame, la società Linea Comune s.p.a. del

Comune di Scandicci non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto è pacifico che non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da "debito di vigilanza" e non da "debito di custodia", sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Ne consegue che il conto, oggetto del presente giudizio, è improcedibile (cfr. su identiche questioni la giurisprudenza di questa Sezione nelle sentenze nn. 215/2022, 207/2022 e 202/2022).

Resta fermo l'obbligo per l'Ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto, di presentare il conto giudiziale secondo le regole sopra indicate.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 94530;

DICHIARA

l'improcedibilità del giudizio. Nulla sulle spese.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale per i provvedimenti consequenziali, in specie per l'eventuale formulazione dell'istanza di resa di conto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio in data 7 settembre 2022.

Il Presidente est.

Angelo Bax

Depositata in segreteria il 17 settembre 2022

Il Direttore di Segreteria

Simonetta Agostini

F.to digitalmente